

www.unijuris.it



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
II. TRIBUNALE DI TORINO

SENTENZA	
N. _____	
Fasc. N° 2516/11	
Cron. N° _____/A	
Rep. N° _____/A	

in persona della dott.ssa Paola Rignani, in funzione di Giudice unico,  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

www.unijuris.it

nella causa iscritta al n. 2516/2011 R.G. promossa da:

FALLIMENTO DI ~~XXXXXXXXXX~~ S.P.A., in persona del curatore dott.  
Dario Dellacroce, elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_ 2, presso lo studio  
dell'avv. Andrea Cianci, e rappresentato e difeso dall'avv. \_\_\_\_\_ del Foro di Torino, per  
procura a margine all'atto di citazione

www.unijuris.it

- attore

contro

BANCA \_\_\_\_\_ A, società cooperativa per azioni, in persona del legale  
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Pinerolo, \_\_\_\_\_ presso lo  
studio dell'avv. Maria Luisa Borgarello, e rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_, giusta  
procura generale alle liti conferita ed autenticata in data 14.2.2008 dal Notaio \_\_\_\_\_  
(n. 196.658 rep.)

Udienza di precisazione delle conclusioni: 22.11.2013

- convenuta

Conclusioni: Per l'attore: come da atto di citazione, reiterando le istanze istruttorie non ammesse  
"Pronunciare l'inefficacia ex art. 67 commi 2 e 3 lett. h) e 7) comma 3 L.F. di tutte le rimesse  
meglio descritte in narrativa ed effettuate a favore della Banca \_\_\_\_\_ su c.c.p.u. da \_\_\_\_\_"

www.unijuris.it

R





p.a. nel semestre antecedente al fallimento e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare lo ... s.c.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire al Fallimento ... e s.p.a. la somma di € 84.646,31, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.

In via alternativa e subordinata: pronunciare l'inefficacia ex art. 67 comma 1 n. 2 ovvero, ed in ulteriore subordine, ex art. 67 comma 2 L.F. di tutti gli atti in sequenza "a monte" e prodromici alle rimesse effettuate a favore della Banca ... s.c.p.a. da ... s.p.a. rispettivamente nell'anno e nel semestre antecedente al suo fallimento e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la ... s.c.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire al Fallimento ... e s.p.a. la somma di € 84.646,31, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Con vittoria di spese, competenze di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA."

Per la convenuta: come da foglio allegato al verbale di udienza del 22.11.2013: "In via principale e nel merito: rigettare le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. In via istruttorie: si chiede ammettersi (CTU tecnico) contabile volta alla determinazione degli importi eventualmente dovuti dalla Banca ..."

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Fallimento ... e S.p.a. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Pinerolo (in seguito accorpato al Tribunale di Torino) la Banca ... s.c.p.a. per sentire dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 67 c. 2 e 3 lett b) e 70 l. fall., delle rimesse con efficacia solutoria e dei pagamenti effettuati dalla società fallita sul conto corrente di corrispondenza n. 505419 aperto presso l'agenzia n. 228 di Torino della convenuta, con lo scopo di ridurre l'esposizione debitoria maturata nei 6 mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento della società (20.12.2008); secondo l'attrice, le rimesse che hanno ridotto in modo consistente e durevole il debito della società nei confronti dell'istituto di credito - individuate secondo un articolato

*R*





modello matematico - ammonterebbero complessivamente a 84.646,31 Euro.

La Banca si è costituita in giudizio contestando la sussistenza dell'elemento soggettivo della *scientia decotivnis* e rilevando che, ai sensi dell'art. 67 c. 3 lett. b), possono essere oggetto di revocatoria unicamente le rimesse che hanno ridotto l'esposizione debitoria del fallito in modo consistente e durevole; la convenuta non ha svolto comunque alcuna critica al metodo utilizzato dall'attrice per individuare in concreto i pagamenti revocabili.

www.unijuris.it

2. La domanda merita accoglimento.

La conoscenza, da parte della Banca, dello stato di insolvenza della società e può ritenersi provata sulla base delle seguenti circostanze:

- l'istituto di credito aveva acquisito copia dei bilanci al 31.12.2006 ed al 31.12.2007 (la circostanza, allegata dal Fallimento a pag. 17 dell'atto di citazione, non è stata specificamente contestata dalla convenuta e, pertanto, può ritenersi provata); tali documenti contabili evidenziavano la notevole esposizione debitoria della società nei confronti del sistema bancario, dell'erario, degli istituti previdenziali e dei fornitori e lo squilibrio tra i ricavi di esercizio, i costi di produzione e gli oneri finanziari (doc. 2 e 3 attore);
- la convenuta era a conoscenza delle segnalazioni della Centrale Rischi in merito al crescente indebitamento di OLV nei confronti degli istituti di credito (sul punto, si veda anche la testimonianza della teste Luzzi, che ha dichiarato che i funzionari dell'istituto di credito ad aprile-maggio del 2008 avevano contestato alla società i dati e le risultanze della Centrale Rischi);
- il conto corrente n. 505-119 aveva un andamento poco confortante (il saldo negativo, pari a 11.000 Euro circa a gennaio del 2008, raggiungeva i 166.000 Euro nel giugno dello stesso anno, superando di molto l'apertura di credito accordata, pari a 10.000 Euro - doc. 12 attore) e, a partire dal

I debiti nei confronti degli istituti di credito, pari al 31.12.2005 ad Euro 4.862.204, aumentavano ad Euro 6.324.626 al 31.12.2006 e ad Euro 8.426.943 al 31.12.2007; i debiti nei confronti dei fornitori passavano da Euro 2.937.899 al 31.12.2005 ad Euro 3.065.200 al 31.12.2006 e ad Euro 3.542.597 al 31.12.2007; i debiti nei confronti dell'erario passavano da Euro 67.473 al Euro 143.874 ad Euro 229.777. Nel medesimo lasso temporale si assisteva altresì ad un aumento significativo dei costi della produzione (quasi triplicati), nonché ad un aumento degli oneri finanziari, dei costi di produzione e dei costi del personale.

R



novembre 2007, numerose fatture anticipate dalla banca tornavano insolute (doc. 12 e 13):

- la comunicazione, da parte della OFV stessa, nell'aprile del 2008, dell'impossibilità di ripianare l'esposizione debitoria maturata nei confronti dell'istituto di credito per carenza di liquidità e la richiesta, da parte dei funzionari della banca, di sostituire le fatture anticipate e tornate insolute con altre, emesse nei confronti di clienti il cui pagamento fosse certo (crf. testimonianza teste Luzzi);
- il blocco, nel mese di giugno del 2008, da parte della banca convenuta, dell'operatività dei conti correnti intestati alla ..... i.a.s., socia di maggioranza della OFV;
- infine, i funzionari dell'istituto di credito, nel giugno del 2008, avevano più volte espresso ad OFV la propria preoccupazione per l'indebitamento della società, risultante dal bilancio al 31.12.2007, sollecitando la società affinché questa ripianasse le passività maturate.

Alla luce di tali elementi, non può revocarsi in dubbio che l'istituto di credito, quantomeno a partire dal giugno del 2008, fosse a conoscenza dello stato di insolvenza della OFV; la stessa convenuta, nei propri atti difensivi, non ha spiegato perché tali elementi non dovrebbero essere ritenuti significativi ai fini della prova della conoscenza della *scientia decotionis*, limitandosi a contestare genericamente la rilevanza dell'esistenza di decreti ingiuntivi e dei ritardi di pagamento.

Ciò premesso, ritenuta provata la conoscenza da parte della convenuta dello stato di insolvenza della società correntista, è necessario individuare quali, tra le rimesse effettuate nel semestre antecedente alla dichiarazione di fallimento, abbiano comportato una riduzione dell'esposizione debitoria del fallito durevole e consistente.

In assenza di precisazioni legislative in merito ai criteri in base ai quali verificare la consistenza, appare ragionevole ritenere che il giudizio sulla stessa non debba essere assoluto, ma relativo e che debba dunque tenere conto dell'andamento fisiologico del conto corrente: è necessario valutare ogni singola rimessa e verificare se la stessa abbia un'incidenza percentuale superiore alla media, sul saldo, calcolati l'importo medio delle rimesse ed il saldo medio del conto corrente post-rimessa (vedasi Tribunale Milano 25.5.2009).



Tali criteri – del tutto condivisibili – risultano essere stati sostanzialmente seguiti, nel caso di specie, dal Fallimento per l'individuazione delle rimesse significative ex art. 67 c. 3 lett. b) l. fall. e la loro valenza non è stata criticata dalla banca convenuta, la quale non ha nemmeno contestato la rielaborazione del conto corrente secondo il criterio dei saldi disponibili infragiornalieri operata dall'attore (doc. 17 attore).

Secondo i calcoli effettuati dal Fallimento, l'importo medio della rimessa è pari a 31.523 Euro, mentre il saldo medio di conto corrente a seguito delle rimesse è pari a -122.925,91 Euro (a differenza dei criteri utilizzati dal Tribunale di Milano, l'attore ha calcolato l'incidenza della rimessa non sul saldo determinatosi per effetto dell'accredito, ma sul saldo a monte, in un'ottica di *favor* nei confronti dell'istituto di credito, posto che l'incidenza sul saldo post rimessa sarebbe ben maggiore): l'incidenza media percentuale della rimessa è dunque pari a -25,64% e le rimesse, effettuate nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, che hanno avuto un'incidenza sul saldo di conto superiore sono 9. Si tratta, nello specifico, delle seguenti rimesse:

- Euro 70.875,00 avvenuta in data 7.7.2008 (-42,7%);
- Euro 35.749,00 avvenuta in pari data (-37,5%);
- Euro 60.000 avvenuta in data 6.8.2008 (-39,4%);
- Euro 44.065,10 avvenuta in data 4.9.2008 (-27,6%);
- Euro 53.526,40 avvenuta in data 2.10.2008 (-32,2%);
- Euro 47.916,00 avvenuta in data 6.10.2008 (-33,2%);
- Euro 45.000 avvenuta in data 10.10.2008 (-29,5%);
- Euro 39.646,31 avvenuta in data 6.11.2008 (-36,3%);
- Euro 61.776,00 avvenuta in pari data (-88,9%).

Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, tra le rimesse "consistenti" possono considerarsi durevoli non sono quelle che hanno determinato un rientro definitivo della banca, ma anche quelle rispetto alle quali le successive operazioni di prelievo o utilizzo del





conto sono avvenute dopo un intervallo di tempo anormale.

Per individuare le rimesse durevoli, il Fallimento ha effettuato le seguenti operazioni:

- a) per ogni rimessa significativa individuata in base ai sopra descritti criteri, ha determinato una soglia numerica, applicando al saldo ante rimessa una riduzione percentuale pari all'incidenza media percentuale delle rimesse [saldo ante rimessa x 0,7536, pari al 75,36%];
- b) ha individuato dopo quanti giorni dalla rimessa in questione il saldo superava nuovamente detta soglia<sup>2</sup>;
- c) ha calcolato la durata media di tale intervallo (pari, in concreto, a 14,67 giorni);
- d) ha individuato come durevoli le rimesse che hanno superato tale durata media.

Le uniche rimesse che soddisfano detti parametri sono quelle di Euro 45.000 e di Euro 39.646,31 effettuate, rispettivamente, in data 10.10.2008 e 6.11.2008.

L'importo revocabile è dunque pari a complessivi 84.646,31 Euro: trattasi di somma che non supera il limite quantitativo fissato dall'art. 70 l. fall., pari, nel caso in esame a 98.278,59 (ammontare massimo del debito, Euro 166.117,27, registrato in data 30.6.2008, meno ammontare residuo delle pretese alla data dell'apertura della procedura concorsuale - Euro 67.838,68).

Ne consegue che devono considerarsi inefficaci nei confronti del Fallimento

\_\_\_\_\_ e S.p.a., in persona del curatore dott. \_\_\_\_\_, le seguenti rimesse solutorie

effettuate sul conto corrente n. 505419 aperto presso l'Agenzia n. 228 di Torino, in favore della Banca \_\_\_\_\_ s.c.p.a.:

- rimessa di Euro 45.000 effettuata in data 10.10.2008;

- rimessa di Euro 39.646,31 effettuata in data 6.11.2008.

www.unijuris.it

Conseguentemente la società convenuta deve essere condannata a corrispondere al Fallimento la

<sup>2</sup> Ad esempio, con riferimento alla rimessa di Euro 47.916 effettuata il 6.10.2010, la soglia di calcolo è pari a 108.870,82 Euro (Euro 144.467,65 x 0,7536); tale soglia risulta essere stata superata in data 8.10.2008, quando il saldo negativo del conto corrente è tornato ad Euro 134.470,65, pertanto la durata dell'intervallo osservato è pari a 2 giorni; ancora, con riferimento alla rimessa di Euro 39.646,31 effettuata in data 6.11.2008, la soglia di calcolo è pari ad Euro 82.223,32 (Euro 109.107,38 x 0,7536), soglia mai più superata prima della dichiarazione di fallimento, pertanto la durata dell'intervallo è pari a 45 giorni.

R





somma di Euro 84.646,31 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di nota spese, sono liquidate come in dispositivo; in considerazione della qualità dell'attività difensiva, il valore medio di liquidazione previsto per lo scaglione di riferimento è stato aumentato del 40%.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione:

1. in accoglimento della domanda, dichiara inefficaci nei confronti del Fallimento [ ] S.p.a., in persona del curatore dott. [ ] e, le seguenti rimesse effettuate in favore della Banca [ ] s.c.p.a. da [ ] e S.p.a. nel semestre antecedente la dichiarazione di fallimento: rimessa di Euro 45.000 effettuata in data 10.10.2008 e rimessa di Euro 39.646,31 effettuata in data 6.11.2008 per l'effetto condanna la Banca [ ] s.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Fallimento [ ] S.p.a., in persona del curatore dott. [ ] della somma di Euro 84.646,31, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

2. condanna a Banca [ ] s.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Fallimento [ ] S.p.a., in persona del curatore dott. [ ] e, delle spese di lite che si liquidano in Euro 10.500 per competenze ed Euro 672,56 per spese esenti, oltre Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Torino, il 19.2.2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Carmela SANTORO

Il Giudice  
(dott.ssa Paola Bigliant)

Minuta depositata in Cancelleria  
in data 20-2-2014

Depositato in Cancelleria  
21 FEB 2014

Il Cancelliere  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Carmela SANTORO

Torino, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Carmela SANTORO

